



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66

OGGETTO: Regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio per le trasferte del personale dipendente – Approvazione.-

L'anno **duemilaundici**, addì **sette**, del mese di **novembre**, alle ore **21,00** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	x	
AGNESINA Francesco	Vice Sindaco	x	
NIBBIO Ferruccio	Assessore	x	
DIFINO Giuseppina	Assessore		x
OLIVA Emanuela	Assessore	x	
		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978;

l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali, il quale recita: *Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e*

al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km;

VISTO il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ove sono previsti tagli alla spesa pubblica ed una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122,

che per il personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001 e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, ha previsto la disapplicazione delle disposizioni in materia di indennità chilometrica prevista dai citati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonché la cessazione degli effetti di eventuali disposizioni contenute nei contratti collettivi;

che, tuttavia, lo stesso comma 12 dispone la non applicabilità delle sue disposizioni alla spesa effettuata per lo svolgimento dei soli compiti ispettivi, dunque, il solo personale pubblico chiamato a svolgere detti compiti ispettivi e di controllo che si reca in missione con il proprio automezzo, se previamente autorizzato, ha diritto al rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso;

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore della disciplina recata dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, le amministrazioni pubbliche possono continuare ad autorizzare i propri dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non possono più riconoscere agli stessi il rimborso delle spese sostenute nella misura precedentemente stabilita dall'art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che in un primo tempo sono intervenuti, al fine di agevolare l'applicazione e l'interpretazione delle succitate disposizioni:

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n. 949 del 12 ottobre 2010;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;

La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 170/2010/PAR del 17 novembre 2010;

che la **Corte dei Conti, Sezioni Riunite**, con **deliberazione n. 8/2011** ha previsto che: che *"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo*

corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di servizi"

che la **Corte dei Conti, Sezioni Riunite**, con **deliberazione n. 9/2011** ha inoltre chiarito circa il trattamento dei rimborsi spese ai Segretari comunali in convenzione precisando che il divieto di riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio per l'uso della propria autovettura non si applica ai segretari in convenzione tra più enti locali, per i quali continua quindi ad essere applicabile l'articolo 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001, il quale dispone che "per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili"; ciò in considerazione del fatto che "l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non è stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie;

che la **Corte dei Conti, Sezioni Riunite**, con la **deliberazione n. 21/2011** ha affermato che *"si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"*;

ATTESO che tutta la nuova disciplina comporta la disapplicazione delle norme che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti pubblici autorizzati all'uso del mezzo proprio e le relative modalità;

che le Amministrazioni, attraverso specifiche disposizioni regolamentari interne, possono disciplinare forme di ristoro dei costi sostenuti dal dipendente, nei soli casi in cui è dimostrato che l'uso del mezzo proprio è più economico per la stessa amministrazione;

che tale interpretazione della nuova normativa (e soprattutto del relativo ambito di applicazione) è stata fornita in particolare dalla lettura delle deliberazioni n. 8/2011 e n. 21/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenute a dissipare i dubbi interpretativi emersi dalle suddette disposizioni previste dall'articolo 6, comma 12 della manovra correttiva dei conti pubblici (D.L. n. 78/2010);

che, dunque, occorre evitare che le stesse pubbliche amministrazioni al fine di dare attuazione alla disciplina statale ricorrano a soluzioni quali il noleggio di auto che, pur garantendo l'ottemperanza formale alle prescrizioni del legislatore centrale, comporterebbero un incremento dei costi di esercizio della funzione pubblica e, quindi, una violazione sostanziale della disciplina diretta al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

CONSIDERATO che occorre adottare soluzioni che garantiscano non solo l'osservanza formale delle disposizioni statali (esclusione del rimborso spese) ma anche il perseguimento dell'obiettivo sostanziale del contenimento dei costi;

che, a tal fine, è necessario che le amministrazioni pubbliche fondino le proprie scelte su un'attenta analisi costi-benefici, tenendo conto degli oneri che l'ente, in concreto, avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto, nei casi in cui il dipendente avesse utilizzato i mezzi pubblici;

RITENUTO opportuno, nell'interesse dell'ente, dover disciplinare i casi in cui, per l'utilizzo del mezzo proprio, il dipendente possa beneficiare di una forma di ristoro, nonché la misura del ristoro stesso;

ATTESO che, comunque, si renderà indispensabile procedere alla adozione di ulteriori atti per assumere la *copertura assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto*;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e s.m.i, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, che di seguito sottoscrive.

Il Responsabile del Servizio
F.TO (Dr. Di Pietro Nicola)

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime, resa nelle *forme di legge*

DELIBERA

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2-Di approvare il Regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio per missioni e trasferte del personale dipendente, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3-Di dare atto che lo stesso trova applicazione per le trasferte autorizzate con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento;

4-Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dipendenti comunali;

5-Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

Regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio per le trasferte del personale dipendente **Approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 07/11/2011**

ARTICOLO 1

1. A decorrere dalla data del 31/05/2010 e con riferimento al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001 e quindi anche per i dipendenti degli enti locali, trova applicazione l'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha disapplicato le disposizioni in materia di indennità chilometrica prevista dagli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, ed ha, altresì, previsto la cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nei contratti collettivi.

2. Pertanto, da tale data, nel Comune di Mergozzo è consentito da parte dei dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, per missioni e trasferte autorizzate, alle condizioni ed al ricorrere dei presupposti indicati negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

1. Qualora il dipendente per ragioni di servizio debba recarsi fuori dalla sede comunale per missioni e trasferte, deve essere **previamente autorizzato dal Responsabile del Servizio** da cui dipende.

2. In tal caso dovrà essere prioritariamente autorizzato nell'ordine che segue:

1. all'uso del mezzo di trasporto di proprietà comunale, se disponibile;
2. in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto di proprietà comunale, all'uso del mezzo di trasporto pubblico.

ARTICOLO 3

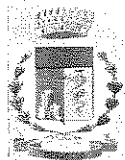
1. I Dipendenti comunali, preventivamente autorizzati ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2, possono fare ricorso all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) quando non risultino disponibili mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento della trasferta;
- b) quando, l'uso del mezzo proprio risulti per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico in termini economici o organizzativi, evitando, altresì, il ricorso al noleggio auto, in quanto a causa della natura della prestazioni da porre in essere, l'uso del mezzo pubblico non risulti con le stesse compatibile per una delle seguenti ragioni:
 - gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta;
 - il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o manchi del tutto;
 - in caso di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

2. In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.

ARTICOLO 4

Al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate:



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

a) in caso di uso del mezzo pubblico:

- rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista;
- rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purché *dettagliatamente* ed adeguatamente motivata e documentata.

b) in caso di uso del mezzo di proprietà comunale:

- pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze (purché *dettagliatamente* ed adeguatamente motivate e documentate);
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e documentati;

c) in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio:

- se la utilizzazione è motivata dallo svolgimento di attività di vigilanza, ispettive o di controllo ovvero è compresa nell'ambito delle attività svolte su delega della Regione ed è finanziata con le risorse derivanti dal Fondo Unico Regionale, nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina per km;
- negli altri casi, nella misura del costo della tariffa del mezzo pubblico di trasporto per lo stesso percorso;
- in entrambi i casi di cui ai punti precedenti della medesima lettera c):
- pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale;
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e documentati.

2. Le presenti norme sono applicabili alla disciplina delle trasferte effettuate dal Segretario comunale, previa autorizzazione del Sindaco.

3. Le presenti norme non trovano applicazione, invece, con riferimento agli spostamenti del medesimo Segretario comunale tra i Comuni partecipanti alla gestione associata del servizio di segreteria convenzionata, né ai Responsabili di Servizio ed agli altri dipendenti comunali nel caso di spostamento tra Comuni aderenti ad eventuali gestioni associate, non trattandosi di missioni, bensì di spostamenti tra sedi che per volontà dell'Ente sono state modificate rispetto a quella usuale.

ARTICOLO 5

1. L'autorizzazione alla trasferta in generale ed all'uso del mezzo proprio in particolare deve essere effettuata a cura del Responsabile del Servizio di cui il dipendente fa parte.

La medesima autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario comunale ed in sua mancanza dal Sindaco o da chi lo sostituisce, qualora sia richiesta da un Responsabile apicale.

2. Il soggetto che rilascia l'autorizzazione di cui al comma precedente, dovrà specificare la motivazione di tale scelta.

ARTICOLO 6

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme regolamentari si fa rinvio alle vigenti discipline contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative le presenti norme dovranno ritenersi automaticamente adeguate.

2. Dalla data di approvazione del presente regolamento e con efficacia dalla data del 31 maggio 2010 sono disapplicate tutte le disposizioni interne in contrasto con il presente regolamento.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

MODELLO AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERITA

II/La dipendente *Cognome Nome* _____

si recherà il giorno ____/____/____ dalle ore _____, _____

ritorno in sede ____/____/____ alle ore _____, _____

località Km a/r _____

motivazione

mezzo usato

☐ mezzo di proprietà comunale

☐ mezzo di trasporto pubblico

☐ mezzo proprio *specificare la motivazione:* _____

c) non risultano disponibili mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento della trasferta

d) l'uso del mezzo proprio risulta per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico in termini economici o organizzativi, per una o più delle seguenti ragioni:

☐ gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta

☐ il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico oppure detto mezzo pubblico manca del tutto

☐ (in caso di trasferte particolarmente prolungate) l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi

☐ mezzo proprio di altro dipendente comunale per la medesima trasferta

Data _____

firma Titolare missione

SI AUTORIZZANO: la *missione* ed il *ristoro* nei termini sotto indicati

In caso di uso del mezzo di proprietà comunale:

☐ pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze (che verranno *dettagliatamente* ed adeguatamente motivati e documentati)

☐ pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo (che verranno adeguatamente motivati e documentati)

In caso di uso del mezzo pubblico:

☐ rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista

☐ rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani (che verranno *dettagliatamente* ed adeguatamente motivati e documentati)

In caso di uso del mezzo proprio:

☐ (se la utilizzazione è motivata dallo svolgimento di attività di vigilanza, ispettive o di controllo ovvero è compresa nell'ambito delle attività svolte su delega della Regione ed è finanziata con le risorse derivanti dal Fondo Unico Regionale) nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina per km



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

☐ (negli altri casi) nella misura del costo della tariffa del mezzo pubblico di trasporto per lo stesso percorso

☐ pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale

☐ pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e documentati

In caso di uso del mezzo proprio di altro dipendente comunale per la medesima trasferta:

☐ NULLA è dovuto

Data _____

firma Responsabile (o di chi lo sostituisce)



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2011

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 28 NOV. 2011 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 28 NOV. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 novembre 2011

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- ☐ Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li 28 NOV. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 28 NOV. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)